



IL DIRIGENTE del V SETTORE RENDE NOTO QUANTO SEGUE

OGGETTO: **DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA ART.32 DELLE NTA DEL RU**

In riferimento all'art.32 comma 2 delle NTA del RU vigente si specifica che al primo e secondo capoverso la norma è esattamente allineata alla LR n.62 del 23 novembre 2018, Art.13 comma 1 lett.g), mentre al terzo capoverso "*...Non costituiscono centro commerciale una pluralità di esercizi di commercio al dettaglio, che seppur contigui, risultino fra loro funzionalmente autonomi e siano dotati ciascuno di proprio accesso esclusivo dalla pubblica via o da altri spazi pubblici a cielo aperto.*" si intende inserire rispetto alla LR n.62 del 23 novembre 2018, Art.13 comma 1 lett.g), una "ulteriore" condizione che non faccia configurare il cosiddetto "centro commerciale" ossia appunto che la pluralità di esercizi commerciali, seppur contigui e autonomamente funzionali, siano dotati di accesso esclusivo dalla pubblica via o da altri spazi pubblici a cielo aperto. La specifica tecnica dell'accesso esclusivo intende rafforzare la condizione di totale autonomia del singolo esercizio commerciale ancorchè contiguo ad altri, sottolineando che l'accesso alla strada sia distinto rispetto agli ingressi dei vari esercizi commerciali. La costituzione di "centro commerciale" è legata cioè al tipo di accesso alla strada pubblica ma anche privata ad uso pubblico, poichè chiaramente gli accessi esclusivi agli esercizi commerciali devono avvenire attraverso spazi "collettivi" e non esclusivamente "privati".

Gli stessi parcheggi privati per la sosta di relazione previsti all'art.27 della DPGR15/R/2009, Regolamento d'attuazione del Codice del Commercio, devono essere previsti in aree private a condizione che sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi stessi. Ciò dimostra quindi che gli spazi esterni di pertinenza degli edifici commerciali in cui si trovano parcheggi di relazione, sono "ad uso pubblico" perciò paragonabili in questo senso a quelli "pubblici".

A convalida dell'interpretazione da parte dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata dell'art.32 comma 2 approvato con variante al RU Delibera CC n.118 del 13.10.2008, si conferma quindi che non si costituisce Centro commerciale quando una pluralità di esercizi commerciali al dettaglio, seppur contigui, siano fra loro funzionalmente autonomi e siano dotati di accesso esclusivo da spazi pubblici o da altri spazi pubblici a cielo aperto da intendersi come spazi aperti "collettivi" che garantiscono l'uso pubblico nelle ore di apertura.

Il Dirigente V Settore
Servizi Tecnici-valorizzazione del Territorio
Ing.Domenico Ennio Passaniti

Campi Bisenzio, 14.5.2019